

Asili nido (C. 172 Burani Procaccini, C. 690 Turco, C. 891 Valpiana, C. 1783 Mussolini, C. 2003 Briguglio e C. 2020 Governo).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1. (Finalità).

1. La presente legge, in relazione agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, determina i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati nei servizi socio-educativi per la prima infanzia quali servizi essenziali di interesse pubblico.
2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, inteso anche in senso orizzontale, le attività inerenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono svolte anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini, come singoli e attraverso le loro formazioni sociali.
3. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sviluppano altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di deprivazione derivante da condizioni di svantaggio e di discriminazione.
4. La presente legge promuove inoltre l'accesso e la permanenza dei genitori nel mondo del lavoro favorendo la conciliazione tra le esigenze familiari e procreative.

ART. 2. (Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).

1. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi di cui all'articolo 3 e i servizi sperimentali di cui all'articolo 4. Esso è organizzato in modo da garantire una pluralità di offerte flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie e alle complessive condizioni socio-economiche del territorio.
2. L'asilo nido costituisce un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che accoglie bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed offre loro un luogo di crescita, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e relazionali. Per le sue finalità sociali ed educative rientra tra i servizi di interesse pubblico che costituiscono funzioni essenziali degli enti locali, delle regioni e dello Stato.
3. Il sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è regolato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) partecipazione attiva delle famiglie alla programmazione e alla definizione delle scelte organizzative ed educative, nonché alla verifica della loro rispondenza e qualità;
 - b) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra soggetti gestori ed enti locali;
 - c) omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori di cui all'articolo 10;
 - d) continuità con gli altri servizi educativi, con la scuola dell'infanzia e coordinamento con i servizi socio-sanitari;
 - e) il diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio

1992, n. 104 e successive modificazioni, nonché il sostegno alle famiglie ove l'esercizio delle potestà genitoriali sia in capo ad un solo genitore;
f) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi definita dai comuni in base alle condizioni socio-economiche delle famiglie stesse così come verificate secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e in misura non superiore al 50 per cento del costo effettivo del servizio.

ART. 3.
(Servizi socio-educativi integrativi per la prima infanzia).

1. Al fine di promuovere una pluralità di risposte ai bisogni differenziati dei bambini e delle loro famiglie sul piano sociale ed educativo, le regioni ed i comuni in forma singola o associata possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari per l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento. Ciò fatto salvo il rispetto degli standard qualitativi ed organizzativi emanati dalle regioni stesse.

2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati inoltre:

- a) a consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;
- b) alla realizzazione di nidi integrati presso le scuole d'infanzia;
- c) a favorire il superamento della attuale separazione tra l'asilo nido e la scuola materna attraverso la realizzazione di progetti educativo-formativi volti a promuovere l'armonioso sviluppo psico-fisico e cognitivo dei bambini.

ART. 4.
(Servizi sperimentali).

1. Le regioni possono favorire la realizzazione da parte dei comuni, in forma singola o associata, di servizi sperimentali quali:

- a) nidi e micro nidi all'interno dei luoghi di lavoro, intesi questi ultimi quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori improntate a criteri di particolare flessibilità organizzativa;
- b) servizi socio-educativi sia presso il domicilio delle famiglie sia presso quello degli educatori;
- c) servizi socio-educativi nel medesimo complesso abitativo o in più complessi abitativi limitrofi.

2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali nell'ambito del proprio ordinamento e della propria organizzazione possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire le strutture di cui alla lettera a).

ART. 5.
(Funzioni dello Stato).

1. Lo Stato in collaborazione con le regioni e gli enti locali, al fine di favorire lo sviluppo equilibrato e rispondente ai bisogni delle famiglie in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia sull'intero territorio nazionale e nell'obiettivo di garantire standard minimi qualitativi e organizzativi, concorda in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sulla base di strumenti unitari di rilevazione delle esigenze sociali presenti nelle varie aree del territorio nazionale;

b) il pluralismo delle offerte educative ed i livelli minimi di presenza dei servizi socio-educativi nel territorio per una pianificazione omogenea in ambito nazionale;

c) i requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento diversificati per tipologia di servizi anche al fine di garantire standard qualitativi minimi in ambito nazionale;

d) gli obiettivi generali di formazione e di socializzazione da perseguire nei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

ART. 6. ***(Funzioni delle regioni).***

1. Le regioni definiscono gli indirizzi e i criteri di programmazione territoriale per lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, i criteri di accreditamento diversificati per tipologia di servizi, il coordinamento degli interventi e l'integrazione effettiva tra i servizi socio-educativi e quelli scolastici e sanitari.

2. Le regioni, anche in collaborazione con le università, provvedono alla riqualificazione e all'aggiornamento del personale in servizio presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

3. Le regioni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti delle proprie risorse di bilancio e di quelle aggiuntive stanziare ai sensi della presente legge.

ART. 7. ***(Funzioni dei comuni).***

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni:

a) partecipano alla programmazione regionale del sistema dei servizi per l'infanzia;

b) rilasciano le autorizzazioni al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi ed esercitano su di essi la vigilanza e il controllo.

2. La gestione del sistema dei servizi territoriali socio-educativi per la prima infanzia è di competenza dei comuni, in forma singola o associata, che possono appaltare anche integralmente il servizio ad associazioni familiari, nonché ad organismi del privato sociale senza fini di lucro nel rispetto degli standard qualitativi ed organizzativi fissati ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera e) della presente legge.

ART. 8. ***(Funzioni delle aziende sanitarie locali).***

1. La vigilanza igienico-sanitaria del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è di competenza delle aziende sanitarie locali.

2. Compete altresì alle aziende sanitarie locali:

a) svolgere attività di prevenzione, di educazione sanitaria e alimentare;

b) garantire, in presenza di minori portatori di *handicap* fisico e/o psichico e/o sensoriale, un'educatrice aggiuntiva, opportunamente formata, che operi in collaborazione con il servizio socio-sanitario competente.

ART. 9. **(Profili professionali).**

1. Il funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi è assicurato dagli educatori di infanzia, con competenze psico-pedagogiche e dal personale ausiliario addetto ai servizi generali. Tutto il personale opera secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità ed in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità dell'intervento educativo-pedagogico.

2. Tutti gli educatori devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore a indirizzo socio psico-pedagogico o laurea di medesimo indirizzo.

3. Gli addetti ai servizi generali sono distinti in professionalità diverse in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi. Fatto salvo il requisito minimo della licenza di scuola dell'obbligo, i requisiti degli addetti ai servizi generali sono definiti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi, i comuni, in forma singola o associata, provvedono a designare figure professionali di coordinamento pedagogico ed organizzativo, con il compito di indirizzare, supportare e promuovere l'attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia provviste dei titoli di cui al comma 2, fatta esclusione dei possessori di solo diploma di scuola superiore.

ART. 10. **(Oneri finanziari).**

1. All'onere derivante dalla presente legge lo Stato provvede attraverso il Fondo di cui ai commi 1, 3 e 8 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente è definita sulla base dei seguenti criteri:

a) tasso di natalità;

b) tasso di occupazione delle donne in età feconda;

c) percentuale di domanda insoddisfatta in materia di servizi per la prima infanzia;

d) qualità e quantità dei progetti espressi dalle regioni.

3. La deroga di cui al comma 7 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 viene estesa al finanziamento delle opere relative alla realizzazione dell'intero sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

ART. 11. **(Abrogazioni).**

1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044 è abrogata